



**CITTA' DI PORTICI**  
**(Provincia di Napoli)**

ORDINANZA N. 143

Prot.n.

**IL SINDACO**

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Viste**, altresì, le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Vista** la circolare n.0005443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nella quale sono riportati indicazioni e chiarimenti circa le note comportamentali, per evitare ulteriori rischi di contagio del COVID-19;

**VISTO**, in particolare, le indicazioni relative alla pulizia e sanificazioni di ambienti non sanitari, in maniera preventiva per l'esclusione di eventuale diffusioni del COVID – 19;

### ORDINA

Agli Amministratori Condominiali e ai Proprietari di Unità Abitative, obbligati in solido, di provvedere ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali (androne, scale, vano ascensore, lastrici solai, ringhiere e portoni d'accesso), al fine di consentire l'esclusione di eventuale diffusione del virus COVID-19;

Alle strutture di medie dimensioni autorizzate alla vendita di generi alimentari ed ai supermercati di provvedere ad horas e con cadenza trisettimanale (tre volte a settimana), alla disinfezione dei corridoi di vendita, delle casse, dei varchi di accesso, dei servizi igienici pubblici e del personale, spogliatoi del personale;

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento-salvo che il fatto costituisca più grave reato é punito ai sensi dell'art.650 C.P. e, limitatamente alle attività commerciali, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

Le disinfestazioni dovranno essere eseguite da personale specializzato e le relative certificazioni dovranno essere inviate entro 10 gg. dall'intervento a: [uff.igienesanita@comune.portici.na.it](mailto:uff.igienesanita@comune.portici.na.it) o [serviziambientali@pec.comuneportici.it](mailto:serviziambientali@pec.comuneportici.it)

Copia della presente viene inviata a

S.E. il Prefetto di Napoli

Alla SORU

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

Al Commissariato PS Portici-Ercolano

Al Comando di Polizia Municipale

Alla Guardia di Finanza - Compagnia di Portici

Alla Stazione Carabinieri di Portici

Al Responsabile Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'Albo Pretorio

Portici, 17.03.2020

  
IL SINDACO  
Dott. Vincenzo CUOMO